

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2020-147 del 30/12/2020
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio. Modifiche al Regolamento per la “Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”.
Proposta	n. PDEL-2020-155 del 29/12/2020
Struttura proponente	Servizio Acquisti e Patrimonio
Dirigente proponente	Bortolotti Elena
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena

Questo giorno 30 (trenta) dicembre 2020 (duemilaventi), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio. Modifiche al Regolamento per la “Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ii;
- l’art. 113 del citato Decreto che prevede espressamente che le amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, per le funzioni tecniche, svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- l’art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità - Periodo 2016-2018, che stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale i criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione integrativa;
- l’art. 81, comma 4, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità - Periodo 2016-2018, che stabilisce che il Fondo premialità e fasce può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno, delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui quelle di cui all’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento Arpae per la “Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”, approvato con D.D.G. n. 119 del 21/12/2018;
- il Regolamento Regionale 8/11/2019, n. 6, pubblicato sul BURER n. 360 del 11/11/2019, recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

PREMESSO:

- che nel verbale della contrattazione decentrata integrativa del 18/12/2018, nel quale Arpae e le organizzazioni sindacali avevano concordato in merito ai contenuti del Regolamento

recante “Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d. lgs. n. 50/2016” (Allegato 1 all’accordo), le parti si erano riservate di procedere ad una verifica in merito all’applicazione del Regolamento medesimo entro il 2020;

- che si ritiene opportuno allineare il Regolamento Arpae in materia di incentivi al recente Regolamento vigente per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna;

CONSIDERATO:

- che è stato sottoposto alle organizzazioni sindacali la revisione del Regolamento per la “Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016” nel testo allegato sub A) al presente atto;
- che le modifiche principali si riferiscono ai seguenti aspetti:
 1. specificazioni in merito ai soggetti interessati;
 2. revisione dei criteri relativi alla ripartizione delle risorse per la remunerazione degli incentivi;
 3. aggiornamento delle procedure di quantificazione e liquidazione degli incentivi spettanti;

RICHIAMATO:

- l’Accordo Sindacale, siglato in data 17/12/2020, per la revisione del “Regolamento di disciplina delle modalità di costituzione del fondo e della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (rep. n. 319/2018)”, di cui al verbale di concertazione recante il n. 342/2020;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di approvare la nuova versione della “Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile Servizio Acquisti e Patrimonio, Dott.ssa Elena Bortolotti, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente deliberazione;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile Servizio Acquisti e Patrimonio;

DELIBERA

1. di approvare la revisione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, come da Accordo Sindacale n. 342 del 17/12/2020.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

ALLEGATO 1

**REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LE MODALITA’ DI COSTITUZIONE
DEL FONDO E LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016”**

Articolo 1 (Oggetto e finalità)	2
Articolo 2 (Soggetti interessati)	3
Articolo 3 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)	4
Articolo 4 (Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti)	5 5
Articolo 5 (Compatibilità e limiti di impiego)	6
Articolo 6 (Modalità di costituzione del fondo)	6
Articolo 7 (Criteri di ripartizione del fondo)	8
Articolo 8 (Coefficienti di riduzione)	9
Articolo 9 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)	9
Articolo 10 (Erogazione delle somme)	11
Articolo 11 (Applicazione)	11
Articolo 12 (Disposizione finale)	12

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 113, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato "Codice", nonché alla disciplina di modalità e criteri per la ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti e senza aumenti di costo, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 (Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale, assunto a tempo indeterminato e determinato che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia di Arpae Emilia-Romagna (Arpae) per la realizzazione di programmi di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. In particolare sono soggetti interessati alla fruizione degli incentivi di cui al presente regolamento:
 - A. il responsabile unico del procedimento (RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni o delle attività elencate al comma 3 del presente articolo, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi e forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità;
 - B. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera A), formalmente individuati.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del d. lgs. 50/2016, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2 riguardano le seguenti funzioni o attività:
 - programmazione della spesa per investimenti in lavori, servizi e forniture;
 - valutazione preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - esecuzione dei contratti pubblici;
 - responsabile unico del procedimento
 - direzione dei lavori
 - direzione dell'esecuzione
 - collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - collaborazione tecnica o amministrativa.

4. Per collaboratori si intendono le figure di supporto ai soggetti di cui al precedente paragrafo di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Le figure di supporto sono collaboratori tecnici o amministrativi che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo, all'interno dell'organizzazione dell'Agenzia, ruoli comportanti responsabilità esterna, svolgono di fatto attività di natura tecnica o amministrativa nell'ambito delle fasi che compongono il complesso procedimento di affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i dirigenti titolari del potere di spesa ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico atto:
 - a. i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui al precedente art. 2 e loro collaboratori;
 - b. i tempi di esecuzione dei lavori e dei servizi e di acquisizione delle forniture;
 - c. le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma;
 - d. le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali stabilite dal presente regolamento, e le quote destinate ai collaboratori;
 - e. le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. L'atto di cui al punto 1 è costituito da lettera protocollata indirizzata ai soggetti individuati nel gruppo di lavoro per l'appalto e inviata per conoscenza al Servizio Risorse Umane, competente alla liquidazione degli incentivi ai sensi del successivo art. 10.
3. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il dirigente competente, contestualmente al sorgere dell'esigenza, anche su segnalazione del RUP, dovrà approvare, con adeguata motivazione, il nuovo team.
4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
5. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
6. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.

7. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
8. Nella scelta del gruppo di lavoro si deve comunque tenere conto:
 - della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali.
9. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Articolo 4 (Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti)

1. Nell'ambito delle forme di collaborazione tra Arpa e altri enti, nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento svolte dal personale di Arpa a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla stazione appaltante ad Arpa, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento svolte a favore di Arpa dal personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito da Arpa e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Quando Arpa decide di avvalersi delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, può destinare una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza.
6. Nella convenzione che regola i rapporti tra Arpa e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di quantificazione e liquidazione dell'incentivo.
7. Nei casi di acquisti tramite centrali di committenza sono incentivabili per l'intera percentuale, da calcolarsi sul valore dell'Ordinativo, le funzioni di direzione dei lavori, collaudo, direzione dell'esecuzione, di verifica della conformità o certificazione della regolare esecuzione. Alle altre funzioni la misura dell'incentivo è ridotta del 50% rispetto alla misura di cui alle tabelle dell'art. 7 .

Articolo 5 (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono prestare il proprio contributo professionale, anche contemporaneamente, alla realizzazione di più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di funzione e la produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti.

Articolo 6 (Modalità di costituzione del fondo)

1. Nelle determine a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, sono stabiliti gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo nella misura non superiore al 2% modulata sul valore totale degli appalti posto a base di gara, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, IVA esclusa, e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso.
2. Sono esclusi dall'incentivo i lavori, servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000 euro, i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, i contratti aggiudicati senza procedura di gara. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione, e in particolare nel programma triennale dei lavori pubblici, nell'elenco delle opere inferiori a 100.000,00 euro previsto dalla Procedura di definizione del piano degli investimenti e nel programma biennale delle forniture e servizi, e nei relativi aggiornamenti ed elenchi annuali, di cui all'art. 21 del Codice.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a. per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 7, ai soggetti di cui all'articolo 2;
 - b. per un ammontare pari al 20% alle finalità di cui all'art. 113, comma 4, e in particolare, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché dell'IRAP.
 5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria (5.448.000)	1,6%
oltre la soglia comunitaria	1,4%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

CLASSI DI IMPORTO	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino alla soglia comunitaria	2%
oltre la soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000, per le quote:	2%
- fino alla soglia comunitaria	
- oltre la soglia comunitaria e fino a 1.000.000 euro	1,5%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000, per le quote:	
- fino alla soglia comunitaria	2%
- oltre la soglia comunitaria e fino a 1.000.000 euro	1,5%
- oltre euro 1.000.000 e fino a 5.000.000	1%
oltre euro 5.000.000, per le quote:	
- fino alla soglia comunitaria	2%
- oltre la soglia comunitaria e fino a 1.000.000 euro	1,5%
- oltre euro 1.000.000 e fino a 5.000.000	1%
- oltre euro 5.000.000	0,5%

6. Per importo a base della correlata procedura di affidamento si intende l'importo a base di gara, comprensivo delle opzioni che concorrono al prezzo totale oggetto del confronto competitivo e degli eventuali rinnovi, escluse le proroghe.
7. Le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento relative ad appalti di servizi o forniture sono incentivate esclusivamente nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, quale soggetto diverso e autonomo rispetto al RUP, e quindi per appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro, ovvero di particolare complessità così come specificato con delibera ANAC n. 1096/2016 (aggiornata con delibera n. 1007/2017).
8. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo si sommano le relative percentuali, con un abbattimento del 50% sulla percentuale più bassa.
9. Le determine a contrarre riportanti la quantificazione dell'incentivo sono trasmesse al Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico, per l'accantonamento economico-finanziario delle risorse, e al Servizio Risorse Umane, competente alla liquidazione degli incentivi, come previsto al successivo art.10.

Articolo 7 (Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubblici, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità di opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse competenza specialistiche.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 seguenti.

TABELLA 1 - LAVORI

Prestazione	Percentuale
1) RUP	20%
2) Programmazione della spesa per investimenti	1%
3) Valutazione preventiva dei progetti	2%
4) Direzione lavori	35%
5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	17%
6) Collaboratori tecnici	15%
7) Collaboratori amministrativi	10%
Totale	100%

TABELLA 2 – FORNITURE E SERVIZI

Prestazione	Percentuale
1) RUP	30%
2) Programmazione della spesa (solo per investimenti)	2%
3) Direzione dell'esecuzione	33%
4) Verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione	1%
5) Collaboratori tecnici	14%
6) Collaboratori amministrativi	20%
Totale	100%

Articolo 8 (Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro pubblico, un servizio o una fornitura pubblici, venga affidata parte al personale interno di Arpae, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti di Arpae o di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, lett. b).

Articolo 9 (Quantificazione dell'incentivo)

1. Ai fini della successiva erogazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'art. 7, il RUP propone al dirigente, l'adozione di specifico atto relativo alla quantificazione degli incentivi nei termini che seguono:
 - a. per l'erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - viene dato atto dell'avvenuta stipula del contratto e valutato il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni;
 - il dirigente stabilisce gli importi da erogare a ciascun soggetto;
 - b. per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il RUP documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del contratto, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni;
 - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente stabilisce gli importi da erogare a ciascun soggetto;
 - nel caso di contratto di servizi e forniture di durata pluriennale, la liquidazione è annuale ed è quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato;
 - c. per l'erogazione relativa alla fase di collaudo o di verifica di conformità/regular esecuzione:
 - il RUP documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità/regular esecuzione, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni;
 - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente stabilisce gli importi da erogare a ciascun soggetto.
2. Per il RUP e i collaboratori tecnici ed amministrativi dell'appalto, la liquidazione dell'incentivo avviene con le seguenti modalità:

- il 50% della quota spettante, a seguito dell'avvenuta stipula del contratto;
 - il 40% della quota spettante, in proporzione allo stato di avanzamento del contratto;
 - il restante 10%, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità/regolare esecuzione.
3. Per i restanti soggetti, la liquidazione dell'incentivo avviene con le seguenti modalità:
 - per il responsabile della programmazione e per l'incaricato della verifica dei progetti, liquidazione annuale dell'intera quota, a seguito dell'avvenuta stipula dei contratti programmati;
 - per il DEC e direttore dei lavori, liquidazione annuale, in misura proporzionale all'avanzamento effettivo del contratto;
 - per l'incaricato della verifica di conformità, collaudo, verifica di regolare esecuzione, liquidazione annuale a seguito dell'esito positivo dell'attività.
 4. Per la quantificazione dell'incentivo spettante a ciascun soggetto, il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
 5. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.113 del Codice.
 6. Fermo restando quanto sopra stabilito, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
 7. Qualora durante le procedure di gara si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto un incentivo, pari al 50% della percentuale stabilita.
 8. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei lavori o servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione lavori, direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

9. Nei casi di cui ai precedenti commi, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di quantificazione dell'incentivo. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, lett. b).

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Articolo 10 (Liquidazione delle somme)

1. Gli atti di quantificazione degli incentivi di cui al precedente articolo, sono assunti dal dirigente competente, e sono successivamente trasmessi al responsabile del Servizio Risorse Umane indicativamente entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fasi concluse dal 1/1 al 31/12 dell'anno precedente.
2. Gli incentivi sono liquidati con provvedimento del responsabile del Servizio Risorse Umane indicativamente entro il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 11 (Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture pubblici relativi alle procedure individuate nella programmazione dei lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l'avviso sono stati pubblicati o la lettera di invito è stata trasmessa, successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento altresì gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubblici per i quali il bando o l'avviso sono stati pubblicati o la lettera di invito è stata trasmessa dopo il 18 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie ed esclusivamente per le attività incentivate svolte successivamente all'1.01.2018, per le quali è possibile prevedere i corrispondenti importi nel budget degli investimenti per i lavori o nel budget di esercizio per i servizi o forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 526, l. 205/2017.
3. Le modifiche al regolamento che dispongono variazioni alle percentuali di spettanza degli incentivi per le diverse funzioni, si applicano agli appalti i cui bandi o lettere d'invito siano pubblicati o spediti successivamente all'approvazione delle modifiche medesime.

Articolo 12 (Disposizione finale)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.